



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 – 08 FEBBRAIO 2021

Riunione del giorno 5 febbraio 2021

60.20.21 RICORSO TABELLA CANDIDATURE PROPOSTO DAL SIG. TRASTULLI MARIO

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Massimo Argirò	Componente

si è riunito il 5 Febbraio 2021 in Camera di Consiglio a mezzo videoconferenza per la discussione del ricorso proposto per conto del sig. Trastulli Mario avverso il provvedimento di esclusione dalla candidatura proposta per l'Assemblea Periferica del Comitato Regionale Umbria

FATTO .

Il sig. Trastulli Mario rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Rosini proponeva ricorso avverso l'esclusione dalla candidatura inoltrata a mezzo pec in data 01/02/2021.

Rappresentava il ricorrente di aver inviato con email pec del 01/02/2021 completa degli allegati la propria candidatura alla carica di Consigliere del Comitato Regionale FIPAV Umbria per il quadriennio 2021/2024 ed avendo verificato che già in data 30/01/2021 risultava pubblicato l'elenco delle candidature ammesse, con la mail pec chiedeva anche che l'elenco suddetto venisse integrato con il proprio nominativo.

Il Segretario generale invece in data 2 Febbraio 2021 comunicava al ricorrente il rigetto della richiesta poiché «pervenuta oltre il termine previsto per la presentazione delle candidature, fissato per le ore 12.00 del 30 Gennaio 2021».

La difesa riteneva illegittima l'esclusione per una serie di motivi.

Con il primo evidenziava come l'art. 53, comma 3, Statuto FIPAV, prevedesse che le assemblee periferiche avrebbero dovuto svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i 7 e i 20 giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale e pertanto metteva in dubbio la liceità del fatto che l'assemblea elettiva per il



rinnovo delle cariche del Comitato Regionale FIPAV Umbria fosse stata convocata per la stessa data.

In ogni caso, proseguiva la difesa, anche a voler ammettere la liceità di tale convocazione dell'assemblea periferica il termine per l'inoltro delle candidature per il rinnovo degli organi elettivi periferici, ivi compreso il Comitato Regionale FIPAV Umbria, era certamente in corso alla data del 01/02/2021. Pertanto, assumeva il Trastulli, l'aver previsto lo svolgimento dell'assemblea territoriale senza il rispetto del periodo nel quale obbligatoriamente la stessa deve svolgersi, faceva venir meno il carattere vincolante del termine di decadenza per la presentazione delle candidature.

La difesa confermando che un termine per la presentazione delle candidature doveva esistere, ma che nella fattispecie il periodo finestra non poteva che decorrere dalla data di convocazione dell'assemblea territoriale e che, per l'effetto, quello a ritroso per la presentazione delle candidature, facendo un rapido quanto semplice calcolo, andava a spirare il giorno 15 febbraio. In ogni caso rilevava che il termine per la presentazione della candidatura del ricorrente, venendo a spirare alle ore 12:00 del settimo giorno antecedente a far data dalla prima di dette date, non sarebbe comunque spirato, tanto meno in data 01/02/2021.

Inoltre assumeva la difesa di essere stato il ricorrente indotto in errore da una pubblicazione sul sito della Federazione che faceva riferimento al termine più breve di giorni sette. Per tali motivi chiedeva di dichiarare ammissibile la candidatura del tesserato Trastulli Mario a Consigliere del Comitato Regionale FIPAV Umbria per il quadriennio 2021/2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tentativo del ricorrente teso a legittimare con vari motivi la richiesta di ammissione della candidatura non può essere accolto. A nulla può rilevare il fatto che siano stati decisi diversi termini per lo svolgimento dell'Assemblea territoriale.

Quello a cui bisogna far riferimento è l'art. 21 punto 2 dello Statuto, così come richiamato nell'art. 36 del Regolamento Organico, ove si prevede che le candidature debbano pervenire entro le ore dodici del 15 giorno antecedente il periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee territoriali. Tale termine scadeva appunto il 30 Gennaio 2021 mentre la candidatura del ricorrente è pervenuta il 1 Febbraio 2021. Nessun rilievo



può avere in questa sede l'affidamento che invoca il ricorrente per una errata comunicazione sul sito federale neanche evidente.

PQM

Respinge il ricorso confermando il provvedimento di esclusione del tesserato Trastulli Mario.

Roma, 5 Febbraio 2021

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 febbraio 2021